



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) -
Deposito di atti - Sentenza notificata - Omessa
produzione della relata di notifica - Conseguenze
- Improcedibilità del ricorso

Antonietta Scrima	- Presidente -	
Chiara Graziosi	- Consigliere -	R.G.N. 2964/2024
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	
Irene Ambrosi	- Consigliere -	Cron.
Marilena Gorgoni	- Consigliere -	CC – 10/04/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2964/2024 R.G. proposto da

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]
con domiciliazione digitale *ex lege*;

- *ricorrenti* -

contro

A.O.U. di [redacted] – Policlinico [redacted] rappresentata e
difesa dall'Avv. [redacted] con domiciliazione digitale *ex lege*;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, n. 2204/2023
depositata in data 7 novembre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2025



dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] ricorre con due motivi, nei confronti della A.O.U. di [REDACTED] – Policlinico [REDACTED] per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna indicata in epigrafe che ne ha rigettato il gravame avverso la sentenza n. 21072 del 2018 emessa dal Tribunale di Bologna, condannandola alle spese del grado.

Con la sentenza di primo grado era stata rigettata la domanda proposta dalla [REDACTED] e volta al risarcimento dei danni patiti *iure proprio* e *iure hereditatis* in conseguenza della morte del coniuge [REDACTED] [REDACTED] ascrivibile, ad avviso dell'attrice, a responsabilità dei sanitari.

L'intimata resiste con controricorso.

2. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., «*violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; mancata ammissione di mezzo istruttorio richiesto dalla parte attrice e non rinunciato, che costituisce vizio evidente della sentenza*».

Questi, in sintesi, gli argomenti di critica:

- il giudice ha tratto conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere probatorio senza aver ammesso prove essenziali per il caso;
- erroneamente è stata disattesa la richiesta di chiarimenti al c.t.u., fondata su osservazioni del c.t.p. che contestavano la diagnosi di traslocazione batterica, ritenuta indimostrata e indimostrabile;
- lo stesso c.t.u. aveva affermato che tale ipotesi era "la più



percorribile" ma non certa;

— occorreva rimettere la causa in istruttoria anche per l'ammissione di prove testimoniali, mezzi indispensabili per dimostrare la responsabilità della struttura sanitaria nella morte del Sig. [REDACTED]

—erronea motivazione delle sentenze di primo e secondo grado: la sentenza di primo grado si è limitata ad acquisire la relazione del c.t.u. senza ulteriori valutazioni, mentre la Corte d'appello ha confermato tale decisione senza un adeguato ragionamento logico-giuridico.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., *«violazione o falsa applicazione di norme di diritto; insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione sul punto che il paziente, [REDACTED] sia stato espressamente informato sugli specifici rischi e di conseguenza abbia prestato il consenso all'intervento; responsabilità contrattuale del sanitario per inadempimento della prestazione e la lesione del diritto alla salute»*.

Lamenta che erroneamente i giudici di merito abbiano ritenuto che il paziente avesse contezza dei rischi connessi all'intervento dal momento che non era stato adeguatamente informato sui rischi concreti del trapianto, nonostante il consenso informato scritto.

La Corte d'appello avrebbe inoltre omesso di considerare che nello stesso anno del ricovero del [REDACTED] si erano verificati altri casi di infezione sistemica sostenuta dallo stesso batterio (*Enterobacter Cloacae*) in pazienti ricoverati e deceduti nello stesso reparto.

La ricorrente evidenzia che tale batterio è di origine nosocomiale e resistente ai comuni antibiotici, e che la gestione post-operatoria del paziente è stata imprudente e negligente dal punto di vista igienico-sanitario.

Lamenta l'applicazione di un erroneo criterio di riparto dell'onere probatorio.

3. Il ricorso si espone ad un preliminare rilievo di improcedibilità, a



causa del mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente al duplicato informatico della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, in ricorso, essere stata effettuata in data 21 novembre 2023), in violazione dell'art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ..

4. Il Collegio ha proceduto alla verifica degli atti depositati, telematicamente, unitamente al ricorso (o, comunque, nei venti giorni successivi all'ultima notificazione dello stesso), ma vi ha rinvenuto solo, per l'appunto, il duplicato informatico della sentenza impugnata, ma non anche alcuna relata della notifica.

Ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 19 gennaio 2024, oltre sessanta giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (7 novembre 2023).

5. In tale contesto va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per le ragioni qui di seguito esposte.

5.1. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, *«la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2 - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, allegghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia*



con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 9005 del 16/04/2009; conf., ex multis, Cass. n. 11376 dell'11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015).

Con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: *«deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio»* (Cass. Sez. U. n. 10648 del 2/05/2017).

È stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l'acquisizione, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751; 15/09/2017, n. 21386).



Da ultimo, sul punto, sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, chiarendo che *«nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo p.e.c.), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio»* (Cass. Sez. U. n. 21349 del 6/07/2022); con riferimento a tale ultima precisazione è appena il caso di rilevare che, nel caso in esame, trattandosi di giudizio di cognizione piena, la legge non dispone la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ai fini del decorso del termine breve per impugnare.

5.2. Alla luce di tali interventi il quadro di riferimento può così essere riassunto:

a) l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso;

b) l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione (art. 369, comma primo, cod. proc. civ.);

c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo



strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale;

d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (ciò però nel solo caso, nella specie come detto non ricorrente, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato prevedendo che da tale adempimento decorra il termine breve per impugnare *ex art. 325 c.p.c.*: Cass. Sez. U. n. 21349 del 2022, cit.);

e) l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013).

5.3. Tale indirizzo non è in contrasto, ma anzi è confermato dalle due note pronunce delle Sezioni Unite in materia, rispettivamente, di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018) e di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019).

Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigidità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e depositati in copia cartacea con la relata di notificazione, mancante, tuttavia, di asseverazione di conformità all'originale digitale.

In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in



ragione del fatto che il controricorrente, rispettivamente: a) è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica.

È dunque evidente che, in entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità della copia notificata del ricorso o della sentenza impugnata depositata dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell'attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata).

Nella specie, però, giova ribadire, quel che non risulta depositata nei termini, non è l'attestazione di conformità (nemmeno più concepibile, peraltro, in regime di deposito obbligatoriamente telematico al quale il ricorso in esame è soggetto, *ratione temporis*) ma proprio la relata di notifica.

Dall'esame degli atti depositati telematicamente, come detto, si evince che il ricorrente non ha depositato tale relata, nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c.).

La sentenza notificata, ossia corredata dalla relata, non risulta peraltro nemmeno indicata tra gli allegati depositati unitamente al ricorso.

Né la relata è stata prodotta dalla controricorrente.

Inoltre, come s'è già detto, il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. solo il 19 gennaio 2024, sicché a quella data era già decorso il



termine breve di impugnazione (sessanta giorni) dalla data di deposito della sentenza impugnata (avvenuto il 7 novembre 2023) e non può pertanto invocarsi, come detto, la c.d. prova di resistenza (v. Cass. 10/07/2013, n. 17066).

5.4. L'orientamento giurisprudenziale cui l'esposta ricostruzione si conforma è stato ritenuto dalla Corte EDU non integrare violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 23/05/2024, Patricolo and Brutti c. Italia, ric. n. 37943/17.

Con tale pronuncia la Corte di Strasburgo ha, infatti, escluso essere incorso in tale violazione lo Stato italiano per avere la S.C. dichiarato improcedibile, con ordinanza n. 24481 del 2016, il ricorso per cassazione in un caso in cui, analogamente a quanto accade nella specie, la parte ricorrente non aveva ottemperato all'obbligo, imposto dall'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., di depositare insieme al ricorso nella cancelleria della Corte copia notificata della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, che si affermava essere avvenuta.

Giova rimarcare al riguardo che in detta occasione la Corte EDU, premesso che nel caso sottoposto al suo esame (come nel presente) la relata di notifica non era presente nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice *a quo*, né era stata depositata dalla controparte, ha evidenziato che (v. §§ 82-84):

- l'inosservanza da parte dei ricorrenti dell'articolo 369 del codice di procedura civile ha impedito alla Corte di cassazione di valutare se i termini per proporre ricorso fossero stati rispettati nella fase iniziale del procedimento;

- non era condivisibile l'argomento dei ricorrenti secondo cui essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando l'avviso di notificazione in una fase successiva;

- l'accoglimento delle conclusioni tardive avrebbe vanificato l'obiettivo di garantire il rapido svolgimento del procedimento e



impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso senza richiedere ulteriori adempimenti e senza ritardo;

- il provvedimento impugnato era quindi adeguato a raggiungere lo scopo legittimo perseguito;

- quanto alla gravità delle conseguenze per il diritto di accesso ad un tribunale dei ricorrenti, data la natura speciale del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a controllare se la legge è stata correttamente applicata, poteva accettarsi che la procedura seguita dalla Corte di cassazione fosse più formale, soprattutto in procedimenti come quello del caso di specie, in cui i ricorrenti erano rappresentati da un avvocato specializzato membro dell'ordine delle corti superiori;

- non si può quindi affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisca un ostacolo sproporzionato che pregiudichi l'essenza stessa del diritto dei ricorrenti di accesso ad un tribunale garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione o abbia oltrepassato il margine nazionale di apprezzamento.

6. Mette conto comunque soggiungere che, quand'anche il ricorso non fosse stato improcedibile, se ne sarebbe dovuto comunque rilevare l'inammissibilità

Esso, infatti — oltre ad essere affidato a motivi che già in sé si esauriscono in confuse e frammentarie considerazioni legate al merito della vicenda secondo paradigmi censori non consentiti oltre che palesemente inosservanti degli oneri di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. nella indicazione degli atti e dei documenti richiamati — si appalesa gravemente carente del requisito di contenuto-forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ..

La premessa espositiva si risolve nella mera trascrizione delle conclusioni degli atti introduttivi, inframezzata da cenni sulle richieste avanzate nelle singole udienze, e nella indicazione degli esiti dei giudizi di primo e secondo grado.

Absolutamente nulla è dato dunque ricavare, nemmeno da tale



parte del ricorso, su:

- quali fossero le ragioni in fatto e in diritto che erano poste a fondamento delle domande;
- le difese e/o eccezioni ad essa contrapposte nel giudizio di primo grado;
- le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado;
- i motivi che erano stati proposti a fondamento dell'appello;
- le difese in appello svolte dalle controparti;
- le motivazioni della sentenza d'appello.

7. Anche l'illustrazione dei singoli motivi nulla dice della vicenda sostanziale e del modo del dipanarsi della vicenda processuale nei due gradi del giudizio di merito, per comprendere i quali dunque non resterebbe alla Corte che la lettura degli atti del processo; la conoscenza della vicenda processuale nel suo complesso e delle motivazioni della sentenza impugnata viene sempre data per presupposta.

8. Il ricorso si appalesa, dunque, inosservante dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., dato che la sua struttura, nella parte preposta all'assolvimento del requisito ivi previsto, ma anche in quella dedicata ai motivi, impedisce una minimamente sufficiente percezione del fatto sostanziale e processuale, ma pretende che la Corte debba leggere la congerie di atti riprodotti per ricostruirla.

9. La prescrizione normativa risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602).

La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei



diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata — in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955).

Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e segnatamente all'esigenza di *«consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti»* (Cass. Sez. U. 10/09/2019, n. 22575; Id. 16/05/2013, n. 11826).

Mette conto, altresì, ancora una volta rammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella sentenza depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c. Russia), ha riaffermato — perfino riconoscendo l'astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d. «filtro a quesiti» per l'accesso in cassazione — il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un temperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del 2016).



A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significative novità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia: questa richiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, la propria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c. Italia.

Essa ha bensì riscontrato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione con riferimento ad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversi requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.), ma ciò ha fatto considerando, all'esito di un esame in punto di fatto degli atti ivi considerati, non certo che quei requisiti rispondessero di per sé e in astratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso allora in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fossero stati in realtà rispettati.

Quel che, dunque, è stato in quella sede censurato è la concreta applicazione delle formalità previste dall'ordinamento nazionale, che occorre osservare all'atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminato ritenuta (la concreta applicazione, non la previsione né delle formalità) in contrasto con il diritto di accesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo e tale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato.

In tale prospettiva, la Corte EDU con la medesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta norma convenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva in considerazione proprio il requisito dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l'utilizzo della tecnica redazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che:

— l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti è compatibile con l'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso che esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia nonché



il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi;

— la giurisprudenza della Corte di cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti;

— la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l'avvocato del ricorrente era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell'art. 366 e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte di cassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente».

9. Occorre, quindi, ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che per soddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. Sez. U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, *ex multis*, Cass. 8/08/2023, n. 24149; 3/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929).

10. Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della controricorrente, liquidate come da dispositivo.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per



il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

12. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e del di lei coniuge, [REDACTED]

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2025.

Il Presidente
Antonietta Scrima

